

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA  
Provincia di Catania

Ordinanza n° 54  
del 04/04/2017

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 73/2014 del 23/7/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Hu Lizhong C.F. HUXLMN86H30Z210Z, nato a Zhejiang (Cina) il 30/6/1986 e domiciliato a Misterbianco in Viale Del Commercio s.n., presso la sede dell'attività denominata "SIX Centro Commerciale", nella sua qualità di titolare della predetta attività, nonché obbligato in solido per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 36 del 13/7/2000, accertata in data 09/4/2014, a seguito di distribuzione di volantini pubblicitari aventi testo "SIX Centro Commerciale", posizionati sulle auto in sosta lungo le Vie Della Regione, Roma, Ravanusa, Piazza L. Mangano ecc.;

L'infrazione è stata accertata in data 09/4/2014 lungo le Vie sopra elencate;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 30/7/2014;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

**ORDINA**

Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 206,58 più Euro 14,40 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 220,98;


**INGIUNGE**

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.


San Giovanni La Punta, li 4 APR. 2017 .-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

  
ISP.



Il Dirigente P.M.



**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento ( art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.